2.2

Gli obiettivi sulle spese di funzionamento 2024

## OBIETTIVO <u>SUL COMPLESSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO</u> DELLA SOCIETA' (A CONTROLLO PUBBLICO DEL COMUNE DI RIMINI) "RIMINI HOLDING S.P.A."

Ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti<sup>1</sup>, alla "società a controllo pubblico" (come definita dalle disposizioni di legge vigenti<sup>2</sup>) "Rimini Holding s.p.a." è assegnato, con decorrenza dal 2021 e fino a nuove diverse disposizioni di legge e/o del Comune di Rimini, il seguente obiettivo sul complesso delle rispettive "spese di funzionamento": per ciascun esercizio, a consuntivo, il complesso delle "spese di funzionamento" (da intendersi come il totale dei "costi della produzione" - voce "B" - del "conto economico" inserito nel bilancio di esercizio, al netto dei costi per "ammortamenti e svalutazioni" e dei canoni di leasing e con i "costi per il personale" assunti al netto dei costi delle categorie protette e degli automatismi contrattuali) non dovrà superare il rispettivo importo annuo medio aritmetico degli ultimi tre bilanci di esercizio precedenti, approvati all'inizio del medesimo esercizio<sup>4</sup>.

Nei propri bilanci di esercizio (a consuntivo, a partire da quello dell'anno 2021) la società dovrà dimostrare numericamente, in apposito documento che componga il bilancio (a titolo esemplificativo la nota integrativa) o lo corredi (a titolo esemplificativo, non esaustivo, la relazione sulla gestione), l'avvenuto rispetto del suddetto obiettivo.

\_

Si tratta, attualmente, dell'articolo 19, comma 5, del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

Si tratta, attualmente, dell'articolo 2, comma 1, lettera "m" del D.Lgs.19.08.2016, n.175.

Il contenuto delle voci del conto economico va considerato prendendo a riferimento l'apposito documento emesso dall'O.I.C. (Organismo Italiano di Contabilità) (attualmente trattasi dell'O.I.C. n.12 - "composizione e schemi del bilancio d'esercizio").

A titolo esemplificativo, non esaustivo, per l'anno 2024 l'importo delle "spese di funzionamento" in questione non dovrà superare quello medio annuo aritmetico del triennio 2022, 2021 e 2020 (dato che all'01/01/2024 il bilancio dell'esercizio 2023 non sarà stato ancora approvato).